

## **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE**

Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese (Parco del Frignano)

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento è redatto in attuazione di quanto stabilito:
  - dalla Legge 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche;
  - dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  - dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  - dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche;
  - dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 e successive modifiche;
  - dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.24;
  - dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1;
  - Dalle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, approvate con DGR n.3337 del 23 dicembre 1996;
2. Il presente Regolamento recepisce inoltre:
  - il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1;
  - la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia Romagna;
  - il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Modena attualmente vigente;
  - il Calendario Venatorio Regionale attualmente vigente, così come integrato dalla Provincia di Modena;
3. Il presente Regolamento, sulla base dei riferimenti normativi elencati ai commi 1 e 2, al fine di tutelare le popolazioni di fauna selvatica viventi stabilmente o per periodi ricorrenti nel comprensorio di parco e pre-parco, contribuisce a dettagliare ulteriormente le forme, i mezzi, le modalità di svolgimento dell'esercizio venatorio ed altri aspetti della gestione faunistico-venatoria, ed in particolare definisce:
  - le condizioni di accesso dei cacciatori all'area contigua (pre-parco);
  - l'elenco delle specie cacciabili;
  - i periodi di caccia;
  - il carniere giornaliero e stagionale per specie;
  - le limitazioni inerenti le tecniche di esercizio della caccia (vagante e da appostamento).

### **Articolo 2 – Condizioni di accesso dei cacciatori al pre-parco e programmazione delle presenze**

1. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 394, sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area contigua (pre-parco) i soli cittadini, in possesso dei requisiti di legge, che abbiano la residenza anagrafica nei sette comuni territorialmente compresi nel Parco del Frignano, e ne facciano richiesta.
2. In riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa in termini di densità venatoria negli ATC contermini, e tenuto conto che all'interno dell'area contigua detta densità venatoria deve risultare inferiore, si stabilisce la quota massima di accesso in 361 cacciatori. Detta quota risulta pari ad un cacciatore ogni 18 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, facente capo al pre-parco.
3. In caso si verifichi eccedenza di domande di accesso rispetto alla disponibilità di cui al comma precedente, hanno la priorità i cacciatori che abbiano esercitato l'attività venatoria nel pre-parco nelle tre stagioni precedenti a quella oggetto della richiesta.

### **Articolo 3 – Tesserino autorizzativo**

1. Quale titolo di ammissione per il riconoscimento ed il controllo dei cacciatori è previsto il rilascio di apposito tesserino nominativo annuale da parte dell'Ente. Il cacciatore dovrà, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, compilare la parte del tesserino negli spazi corrispondenti fornendo le informazioni richieste. I tesserini dovranno essere restituiti all'Ente al termine di ciascuna stagione venatoria.
2. Per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua (pre-parco) è fissato un diritto d'iscrizione, il cui importo e le relative modalità di pagamento verranno determinati dall'Ente all'inizio di ogni annata venatoria.

### **Articolo 4 - Specie cacciabili e periodi di caccia**

1. Fermo restando che all'interno del pre-parco non si attua pre-apertura, sono cacciabili, secondo i periodi stabiliti dal vigente calendario venatorio regionale, le seguenti specie:
  - lepre comune (*Lepus europaeus*);
  - quaglia (*Coturnix coturnix*);
  - tortora (*Streptopelia turtur*);
  - beccaccia (*Scolopax rusticola*);
  - cesena (*Turdus pilaris*);
  - colombaccio (*Columba palumbus*);
  - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);

- fagiano (*Phasianus colchicus*);
  - gazza (*Pica pica*);
  - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
  - tordo bottaccio (*Turdus philomelos*),
  - tordo sassello (*Turdus iliacus*);
  - volpe (*Vulpes vulpes*).
2. Sono cacciabili unicamente in forma selettiva, come da leggi e regolamenti vigenti e sulla base di appositi piani di prelievo, nei periodi stabiliti dal calendario venatorio provinciale vigente, le seguenti specie:
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
  - daino (*Dama dama*);
  - cervo (*Cervus elaphus*).
3. E' cacciabile in forma collettiva, con il metodo della girata e della braccata, nonché in forma selettiva, come da leggi e regolamenti vigenti e sulla base di appositi piani di prelievo, nei periodi stabiliti dal calendario venatorio vigente, la seguente specie:
- cinghiale (*Sus scrofa*).
4. Il merlo (*Turdus merula*), considerate le misure individuate per la conservazione del merlo dal collare (*Turdus torquatus*) nel documento "Lista rossa degli uccelli nidificanti in Emilia-Romagna", non è cacciabile nel territorio di pre-parco.
5. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno del pre-parco.

#### **Articolo 5 - Carniere**

1. Ogni cacciatore ammesso all'esercizio venatorio nel pre-parco, nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di:
- una lepre (*Lepus europaeus*);
  - due beccacce (*Scolopax rusticola*).

Nel corso dell'intera stagione venatoria è consentito, a ciascun cacciatore, il prelievo complessivo di non più di cinque capi di lepre.

2. Relativamente alle altre specie contemplate all'art.4 del presente Regolamento e non espressamente menzionate in questo articolo, si rimanda al calendario venatorio regionale.

#### **Articolo 6 - Giornate ed orari venatori**

1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attiva venatoria.
2. Le cacce collettive al cinghiale non possono avere luogo prima delle ore 8.00 e devono terminare entro le ore 16.00. Le girate possono avvenire esclusivamente nelle giornate individuate dal Calendario Venatorio Regionale.
3. Per tutte le altre specie, fermo restando quanto specificato all'articolo 4 del presente Regolamento, le giornate e gli orari venatori sono quelli previsti dal calendario venatorio regionale.

#### **Articolo 7 – Addestramento ed allenamento degli ausiliari**

1. Per ciò che concerne le modalità ed i tempi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, si rimanda a quanto previsto dal calendario venatorio regionale.
2. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di permesso da parte dell'Ente di gestione e non può in alcun modo provocare la predazione di fauna selvatica.
3. E' vietato fare addestramento dei cani e di altri ausiliari da caccia all'interno dell'area del Parco.

#### **Articolo 8 – Forme di esercizio dell'attività venatoria**

1. Nel territorio di pre-parco sono previste:
- la caccia da appostamento fisso con e senza l'utilizzo di richiami vivi, sino ad un tetto complessivo di non più di 10 appostamenti fissi di terra;
  - la caccia vagante.
2. Con la definizione di caccia vagante si intendono le seguenti forme di esercizio dell'attività venatoria:
- caccia di selezione agli ungulati da appostamento (altana) o tramite percorsi;
  - caccia al cinghiale con il metodo della girata e della braccata;
  - caccia da appostamento al colombaccio;
  - caccia da appostamento temporaneo;
  - caccia a rastrello in non più di tre persone e con un massimo di due cani per cacciatore.
3. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è consentito solamente con l'utilizzo di capanni portatili prefabbricati che devono essere collocati all'inizio della giornata di caccia e rimossi al termine della giornata stessa.

### **Articolo 9 – mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.**

1. La caccia di selezione agli ungulati è consentita esclusivamente con l'uso delle armi previste all'art. 8 del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1.
2. Per la pratica della caccia collettiva al cinghiale ciascun partecipante alla girata è tenuto ad indossare un giubbotto o gilet con colore fluorescente ad alta evidenza di colore giallo o arancio.
3. L'attività venatoria nelle restanti forme contemplate all'art. 8 del presente Regolamento, è consentita esclusivamente con l'uso di armi previste all'art. 13 della Legge 157.
4. E' sempre vietato utilizzare fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone a ciò eventualmente autorizzate dall'Ente.

### **Articolo 10 - Suddivisione del territorio di pre-parco in sub-unità gestionali**

1. E' facoltà dell'Ente individuare distretti di gestione in base ai quali suddividere il territorio dell'area contigua (pre-parco).
2. Sono individuati, in via preliminare, i seguenti distretti:  
**Distretto A** : comprendente la porzione di territorio del pre-parco che ricade entro i limiti amministrativi dei comuni di Sestola, Montecreto e Fanano;  
**Distretto B** : comprendente la porzione di territorio del pre-parco che ricade entro i limiti amministrativi dei comuni di Pievepelago, Riolunato e Fiumalbo;  
**Distretto C** : comprendente la porzione di territorio del pre-parco che ricade entro i limiti amministrativi del comune di Frassinoro.
3. Sulla base di articolate proposte, è facoltà dell'Ente individuare per ciascun distretto un referente di fiducia avente una delle qualifiche di cui all'articolo 6 comma 1 del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1.

### **Articolo 11 – Caccia al cinghiale**

1. La caccia al cinghiale è consentita con il metodo della braccata, della girata e inselezione, con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
2. L'Ente provvede a definire le zone in cui è consentita la caccia in braccata ovvero quelle riservate alla girata, rappresentate in apposita cartografia; le aree di braccata non dovranno coincidere con Siti Rete Natura 2000 (SIC-ZPS); la caccia in braccata non potrà essere condotta nelle aree riservate alla girata, potranno essere invece svolte girate nella zona individuata per la caccia in braccata.
3. Relativamente alla caccia in girata, l'Ente su proposta dei conduttori di limiere abilitati suddivide il territorio in aree di girata aventi dimensioni indicative pari a 500 ettari; ciascuna area è assegnata, dall'Ente a due conduttori di limiere (un titolare ed un sostituto), per l'intera durata della stagione faunistico-venatoria.
4. L'Ente provvede ad assegnare alle squadre di braccata ed ai gruppi di girata regolarmente costituiti ed autorizzati le zone per l'esercizio della caccia collettiva al cinghiale.
5. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, le squadre in azione di caccia in braccata dovranno essere composte da non meno di 15 e da non più di 45 partecipanti, tra questi i battitori non potranno superare il numero di 10, mentre le poste non dovranno superare il numero di 35. Il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 10 unità con ausiliari caratterizzati da un buon livello di coesione di muta e addestramento.
6. Per ogni giornata di caccia consentita ai sensi dell'art. 6 è ammessa la presenza di due squadre in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua (pre-parco), in zone di caccia non contermini.
7. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione, almeno due giorni prima all'Ente, nonché provvedere ad apposita tabellazione, apposta almeno un giorno prima e fino alla data di esecuzione della braccata, lungo tutte le possibili vie di accesso, compresi i sentieri, al territorio interessato dalla stessa.
8. Le squadre ed i gruppi di caccia al cinghiale sono tenute a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente, nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria del territorio. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza, prevenzione incendi ecc.

### **Articolo 12 – Caccia agli ungulati con metodi selettivi – Piano di prelievo**

1. Nel territorio dell'area contigua (pre-parco) vengono individuate aree di censimento e prelievo. Dette aree costituiscono le sub-unità gestionali sulla base delle quali sono organizzate le operazioni censuarie ed articolati i prelievi.
2. E' facoltà dell'Ente istituire aree di censimento e prelievo sulla base di proposte inoltrate da singoli cacciatori di selezione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'Ente, a suo giudizio, stabilisce la destinazione dei singoli cacciatori alle sub-unità di cui ai commi precedenti. La suddetta assegnazione è annuale e vincola il cacciatore a svolgere le attività gestionali nell'area di attribuzione; inoltre l'Ente può suddividere nell'ambito delle zone omogenee individuate le forme di prelievo per il cinghiale e i periodi ritenuti più idonei dal punto di vista gestionale.
4. I piani di prelievo relativi agli Ungulati vengono definiti di comune accordo tra Ente e Provincia, sulla base delle consistenze stimate annualmente. Limitatamente alla caccia di selezione agli ungulati, l'Ente assegna i

capi ai singoli cacciatori e provvede contestualmente a distribuire gli appositi contrassegni identificativi rilasciati dalla Provincia di Modena.

**Articolo 13 – Disposizioni finali - Vigilanza e controllo**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme elencate all'articolo 1.
2. L'Ente svolge l'attività di vigilanza faunistico-venatoria avvalendosi prioritariamente di proprio personale con qualifica di "Guardaparco". L'Ente può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo Forestale dello Stato, dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza.
3. L'Ente collabora al coordinamento della vigilanza faunistico-venatoria con l'Amministrazione Provinciale e l'A.T.C., ai sensi dell'art.59 della L.R. 15 febbraio 1994, n.8 , anche tramite apposita convenzione.